

Registro Generale n. 5 Del 31/01/2025

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale - divieto di transito su via Bentegodi dal 03.02.2025 al 05.02.2025 per abbattimento piante ammalorate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la nota inoltrata dalla ditta WoodGreen S.r.l.s., con sede a Tregnago (Vr) in via Pagnaghe n. 8, p.iva n. 04624040236, acquisita al protocollo generale al nr. 2190 del 30.01.2025, con la quale viene chiesta l'adozione del provvedimento viabilistico temporaneo di divieto di transito, per permettere l'esecuzione di lavori di sette alberi ammalorati siti in via Bentegodi;

CONSIDERATO che il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori è stato indicato dalla stessa ditta nelle giornate dal 03.02.2025 al 05.02.2025 negli orari che vanno dalle ore 8.30 alle ore 18.00;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, 42 e 188 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive loro modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del T.U.E.L.;

VISTI gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

IN ESECUZIONE del decreto sindacale prot. n. 26451 del 27.12.2024.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di abbattimento delle piante, dal 03.02.2025 al 05.02.2025, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, che vengano istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici su via Bentegodi:

1. chiusura al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso da via Corte Cantine Sterzi e Piazza Garibaldi ad eccezione dei residenti e frontisti di Corte Trento;
2. obbligo, per i veicoli e pedoni diretti verso Piazza Garibaldi, di immettersi, all'intersezione con Corte Cantine Sterzi, in Piazzale Oriana Fallaci;

DISPONE

le seguenti prescrizioni a totale carico dell'impresa esecutrice dei lavori:

1. il cantiere dovrà essere delimitato e segnalato per tutta la durata dei lavori con apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), nel rispetto delle norme di cui all'art. 31 del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 395 e s.m.i.);
2. dovrà sempre essere garantita la perfetta efficienza della segnaletica luminosa e di cantiere necessaria alla disciplina del traffico veicolare;
3. dovranno essere rispettati i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al D.M. 04.03.2013;
4. il posizionamento di adeguata segnaletica di preavviso e di deviazione per tutti gli utenti della strada.
5. la viabilità ordinaria dovrà essere regolata da un congruo numero di movieri.

Eventuali danni arrecati alla sede stradale e alle strutture pertinenti la stessa dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati non oltre trenta giorni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra segnate ai punti, saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Alla presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione, (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, si precisa che contro il presente atto, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le decisioni di merito, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a:

- ditta WoodGreen S.r.l.s. (e-mail: segreteriawoodgreensrls@gmail.com);
- Messi Comunali;
- Responsabile del Settore Patrimonio;
- Comando Polizia Locale – sede;
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino B. A.;
- All'Assessore alla viabilità;

Della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante l'apposizione della prescritta

segnaletica stradale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 31/01/2025

IL RESPONSABILE SETTORE
POLIZIA LOCALE
Castrese COPPOLA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Castrese Coppola

CODICE FISCALE: TINIT-CPPCTR63C23E625S

DATA FIRMA: 31/01/2025 11:01:37

IMPRONTA: 37383330363034363230363934613136303965333464666332346162363962616332336166666364